



CITTA' DI CASTROVILLARI

Regolamento Disciplina delle Entrate Comunali

*Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.36 del 31 Marzo 1999
Modificato con deliberazione di Consiglio comunale n.13 del 30 Marzo 2007*

Titolo I

Principi generali

Art. 1

Oggetto e finalità del regolamento

- 1) Il presente regolamento disciplina le entrate comunali tributarie, ad esclusione dei trasferimenti erariali, regionali e provinciali, in conformità ai principi dettati dalla legge 8.6.90, n.142 e successive modificazioni e integrazioni, dal decreto legislativo 25.2.1995 n.77 e successive modificazioni e integrazioni e in attuazione delle disposizioni contenute nell'art.52 del decreto legislativo 15.12.1997 n.446, nell'art. 50 della legge 27 dicembre 1997 n.449 e in ogni altra disposizione di legge in materia.
- 2) Le disposizioni del regolamento sono volte ad individuare le entrate tributarie, a dettare principi per la determinazione delle aliquote dei tributi, delle tariffe, a disciplinare le atti vita di liquidazione, di accertamento, di riscossione, di contenzioso, a specificare le procedure, le competenze degli uffici, le forme di gestione.
- 3) Il presente regolamento si applica a tutti i tributi comunali, ancorché abrogati alla data della sua entrata in vigore, ai rapporti ancora in corso indipendentemente dalla data in cui si è realizzato il presupposto del tributo.
- 4) Le norme del regolamento sono finalizzate a garantire il buon andamento dell'attività amministrativa in ossequio ai principi di equità, efficacia, efficienza, economicità e trasparenza dell'azione amministrativa in genere e tributaria in particolare.

Art.2

Definizione delle entrate

- 1) Costituiscono entrate tributarie quelle derivanti dall'applicazione di leggi dello Stato, le quali, in attuazione della riserva dell'art. 23 della Costituzione, individuano i tributi di pertinenza del Comune, le fattispecie imponibili, i soggetti passivi, le aliquote massime, con esclusione dei trasferimenti di quote di tributi erariali, regionali e provinciali.
- 2) L'istituzione del canone per l'installazione di mezzi pubblicitari comporterà automaticamente l'esclusione dell'applicazione dell'imposta sulla pubblicità.
- 3) Con il termine di "entrate" si intendono, nel prosieguo del presente regolamento, esclusivamente quelle indicate al primo comma.

Art.3

Regolamento delle tipologie di entrate

- 1) Per ciascun tipo di entrata il Comune ha la facoltà di adottare, entro il termine di approvazione del bilancio di previsione, un apposito regolamento che avrà efficacia a partire dal 1° gennaio dell'anno solare successivo a quello di approvazione, e solo per il 1999, dall'1 gennaio dello stesso anno purché l'adozione della relativa delibera avvenga nei termini previsti dal D. L. 26.1.1999, n.8.
- 2) I regolamenti adottati per la disciplina delle entrate tributarie debbono essere trasmessi al Ministero delle Finanze, unitamente alla relativa delibera di approvazione, entro trenta giorni dalla data in cui sono divenuti esecutivi ed entro lo stesso termine sono resi pubblici mediante avviso sulla Gazzetta Ufficiale.

Art. 4

Determinazione delle aliquote e delle tariffe

- 1) Le aliquote e le tariffe dei tributi sono determinate con apposita delibera in misura tale da consentire il raggiungimento degli equilibri di bilancio. Ove si renda necessario, le aliquote possono variare in aumento o in diminuzione per ciascuna annualità.
- 2) Le aliquote e le tariffe di cui sopra sono adottate con deliberazione del Consiglio Comunale

entro i limiti stabiliti dalla legge per ciascuna di esse e nei termini previsti per l'approvazione del bilancio di previsione di ciascun esercizio finanziario.

Art. 5

Agevolazioni, riduzioni ed esenzioni

- 1) Il Consiglio Comunale provvede a disciplinare le ipotesi di agevolazioni, riduzioni ed esenzioni in sede di approvazione dei regolamenti riguardanti le singole entrate, tenuto conto delle ipotesi da applicare in base a previsioni tassative di leggi vigenti.
- 2) Eventuali agevolazioni, riduzioni o esenzioni stabilite dalla legge, successivamente all'entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma precedente, che non richiedano apposita disciplina, si intendono direttamente applicabili, salvo che l'Ente, con modifica regolamentare, inserisca espressa esclusione della previsione di legge, nell'ipotesi in cui questa non abbia carattere cogente.

Titolo II

Gestione delle entrate

Art. 6

Forme di gestione delle entrate

- 1) Il Consiglio Comunale determina la forma di gestione delle entrate, singolarmente per ciascuna di esse o cumulativamente per due o più categorie di entrate per le attività, anche disgiunte di liquidazione, accertamento e riscossione, scegliendo tra una delle seguenti forme previste nell'art. 52 del D. Lgs 15 dicembre 1997 n.446:
 - a) gestione diretta dell'Ente, anche in associazione con altri enti locali, ai sensi degli articoli 24,25,26 e 28 della legge 8 giugno 1990, n.142;
 - b) affidamento mediante convenzione ad azienda speciale di cui all'art. 22, comma 3, lettera e), della legge 8 giugno 1990, n.142;
 - c) affidamento mediante convenzione a società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale di cui all'art. 22, comma 3, lettera e) della legge 8 giugno 1990, n.142, il cui socio privato sia scelto tra i soggetti iscritti nell'albo di cui all'art. 53 del D. Lgs 15 dicembre 1997, n.446;
 - d) affidamento in concessione mediante procedura di gara ai soggetti iscritti nell'albo di cui all'art. 53 del D. Lgs 15 dicembre 1997 n.446 o ai concessionari di cui al D.P.R. 28 gennaio 1988 n.43.
- 2) La forma di gestione mediante affidamento non deve comportare oneri aggiuntivi per il contribuente e può essere rinnovata ai sensi e per gli effetti dell'art. 44, comma, 1 della legge 24.12.1994 n.724.
- 3) La forma di gestione prescelta per le entrate deve rispondere ai criteri di maggiore economicità, funzionalità, efficienza, efficacia e fruizione in condizione di uguaglianza per tutti i cittadini.
- 4) Le valutazioni per la scelta della forma di gestione indicata nel comma precedente debbono risultare da apposita documentata relazione del dirigente del settore finanziario, al quale si fa obbligo di fissare le modalità per il controllo circa il raggiungimento degli obiettivi previsti.
- 5) E' esclusa ogni partecipazione diretta degli amministratori del Comune, e di loro parenti e affini entro il quarto, grado negli organi di gestione delle aziende nonché delle società miste costituite o partecipate in conformità alle disposizioni legislative vigenti.

Art. 7

Soggetti responsabili delle entrate

- 1) Sono responsabili delle singole entrate i responsabili del servizio al quale risultano affidate, mediante il piano esecutivo di gestione, le risorse di entrata, determinate e specifiche, collegate all'attività svolte dal servizio medesimo.
- 2) Il responsabile cura tutte le operazioni utili all'acquisizione delle entrate, comprese l'attività, l'istruttoria di controllo e verifica e l'attività di liquidazione, di accertamento e sanzionatoria.
- 3) Per tutte le entrate la riscossione coattiva è affidata al Concessionario per la riscossione di cui al D.P.R. n. 43/88 e con la procedura di cui al D.P.R. 602/73. Le attività necessarie alla riscossione, a partire dalla compilazione dei ruoli, competono al dirigente del settore finanziario. I ruoli vengono compilati sulla base di segnalazioni predisposti dai singoli servizi che gestiscono le diverse entrate.
- 4) Qualora venga deliberato di affidare ai soggetti di cui all'art. 52, comma 5, lettera b) del D. Lgs. n.446/97 anche disgiuntamente la liquidazione, l'accertamento e la riscossione dei tributi, i suddetti soggetti debbono intendersi anche responsabili dei singoli servizi e delle attività connesse.
- 5) Il dirigente del settore finanziario appone il visto di esecutività sui ruoli per la riscossione dei tributi.

Art. 8

Attività di verifica e controllo

- 1) I responsabili di ciascuna entrata provvedono al controllo tutto quanto attiene a versamenti, dichiarazioni, denunce, comunicazioni e, in generale, gli adempimenti stabiliti a carico del contribuente, o dell'utente, nelle norme di legge e di regolamento, che disciplinano le singole entrate.
- 2) Nell'esercizio dell'attività istruttoria trovano applicazione i principi stabiliti dalla legge n.241/90, con esclusione delle disposizioni contenute nel Capo III, così come previsto dall'art. 13, comma 2, della legge medesima.
- 3) In particolare il responsabile deve evitare ogni spreco nell'utilizzazione dei mezzi in dotazione, utilizzare in modo razionale le risorse umane e materiali, semplificare le procedure e ottimizzare i risultati.
- 4) Il responsabile, soprattutto nei casi di incertezza dell'inadempimento, prima di emettere un provvedimento accertativo o sanzionatorio, invita il contribuente a fornire chiarimenti, nei modi e nelle forme previste dalle norme relative a ciascuna entrata.
- 5) Le attività di cui al presente articolo possono essere effettuate mediante ausilio di soggetti esterni all'ente, ovvero nelle forme associate previste negli articoli 24 - 25 - 26 e 28 della legge n. 142/90, secondo le indicazioni dettate nel piano esecutivo di gestione, in conformità a quanto previsto nell'art. 52, comma 5, lettera b) del D.Lgs. n. 446/97.
- 6) I controlli vengono effettuati sulla base dei criteri individuali della Giunta comunale in sede di approvazione del Piano esecutivo di gestione (PEG), o di delibera successiva.

Art. 9

Poteri ispettivi

- 1) Ai fini dello svolgimento dell'attività di cui all'articolo precedente gli enti si avvalgono di tutti i poteri previsti dalle norme di legge vigenti per le singole entrate.
- 2) Il coordinamento delle attività di rilevazione è di competenza del responsabile della singola entrata, pur quando venga impiegato personale dipendente da uffici o servizi diversi.

Art. 10

Attività di liquidazione

- 1) L'attività di liquidazione delle entrate deve essere svolta nel rispetto dei principi di semplificazione, pubblicità e trasparenza. L'attività di liquidazione è svolta dal Comune nel rispetto dei termini di decadenza e/o di prescrizione indicate nelle norme che disciplinano i singoli tributi. Deve essere notificato al contribuente apposito atto nel quale debbono essere chiaramente indicati tutti gli elementi che costituiscono il presupposto di imposta, il periodo di riferimento, l'aliquota applicata, l'importo dovuto, il termine e le modalità per il pagamento, l'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto e la espressa indicazione della sua improrogabilità e delle modalità relative.
- 2) Il provvedimento di liquidazione, di accertamento o sanzionatorio dovrà presentare tutti i requisiti stabiliti dalle leggi vigenti disciplinanti le singole entrate tributarie e, in mancanza di previsione specifiche di legge, si applicano le norme del comma precedente.
- 3) Gli atti di cui al comma precedente devono essere notificati, anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento. La notifica potrà essere altresì effettuata direttamente dagli uffici del Settore Finanziario tramite personale appositamente autorizzato.

Art. 11

Attività di accertamento e rettifica

- 1) L'attività di accertamento e rettifica delle entrate tributarie è svolta dal comune nel rispetto dei termini di scadenza e di prescrizione indicate nelle norme che disciplinano i singoli tributi. Deve essere notificato al contribuente apposito atto nel quale debbono essere chiaramente indicati tutti gli elementi che costituiscono il presupposto di imposta, il periodo di riferimento, l'aliquota applicata, l'importo dovuto, il termine e le modalità per il pagamento, il termine e l'autorità per l'eventuale impugnativa e quant'altro previsto dalle norme in vigore. Deve inoltre essere indicato l'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto.
- 2) L'atto di accertamento di cui al comma precedente deve essere notificato anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento. La notifica potrà essere altresì effettuata direttamente dagli uffici del Settore Finanziario tramite personale appositamente autorizzato.
- 3) Le attività di accertamento e di recupero delle somme dovute nel caso di affidamento in concessione a terzi del servizio, sono svolte dal concessionario con le modalità indicate nell'apparato disciplinare.

Art. 12

Sanzioni tributarie - Principi generali

- 1) Per le violazioni delle norme in materia di tributi locali si applica la disciplina generale sulle sanzioni amministrative per la violazione delle norme tributarie di cui ai decreti legislativi n. 471, 472 e 473 del 18 dicembre 1997.
- 2) Non sono irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori al contribuente qualora egli si sia conformato a indicazioni contenute in atti dell'amministrazione, o comunque a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori dell'amministrazione stessa.

Art. 13

Interpello del contribuente

- 1) Ciascun contribuente può mitrare per iscritto al Settore Finanziario, che risponde entro centoventi giorni, circostanziate e specifiche istanze di interpello concernenti l'applicazione delle disposizioni tributarie i casi concreti e personali. La presentazione dell'istanza non ha effetto sulle scadenze previste dalla disciplina tributaria.
- 2) La risposta dell'ufficio competente in materia, scritta e motivata, vincola con esclusivo

riferimento alla questione oggetto dell'istanza di interpello, e limitatamente al richiedente. Qualsiasi atto, anche di imposizione, emanato in difformità della risposta stessa è nullo.

- 3) Limitatamente alla questione oggetto dell'istanza di interpello, non possono essere irrogate sanzioni amministrative nei confronti del contribuente che non abbia ricevuto risposta dall'ufficio entro il termine di cui al comma 1.
- 4) Nel caso in cui l'istanza di interpello formulata da un numero elevato di contribuenti concerna la stessa questione o questioni analoghe fra loro, l'Amministrazione può rispondere collettivamente con atto del responsabile del Settore Finanziario, pubblicato all'Albo Pretorio e diffuso a mezzo stampa da Rete Civica.
- 5) Nello spirito di uniformare l'attività degli uffici, le risposte di cui al comma 2 del presente articolo costituiranno principio guida per il trattamento di identica fattispecie.

Titolo III **Attività di riscossione**

Art. 14 **Riscossione coattiva**

- 1) La riscossione coattiva delle entrate viene effettuata con la procedura di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e 28 gennaio 1988, n. 43.
- 2) I regolamenti delle singole entrate possono prevedere che la riscossione avvenga mediante ingiunzione di cui alle disposizioni del Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639. Le attività necessarie alla riscossione competono al funzionario responsabile della gestione.

Art. 15 **Attività di riscossione volontaria**

- 1) La riscossione volontaria delle entrate avviene secondo disposizioni normative e dei singoli regolamenti attuativi.
- 2) Il pagamento dei tributi comunali può essere effettuato con versamento diretto o tramite conto corrente e accrediti elettronici, in attuazione al principio della semplificazione e della economicità della riscossione. Con determinazione dirigenziale saranno stabilite le modalità tecniche di attuazione per ogni singolo tributo.
- 3) Le ricevute di versamento rilasciate a seguito di pagamento di cui al comma 2 hanno valore di dichiarazione ai sensi dell'art. 50, comma 5, del D.Lgs. n. 507 del 13 novembre 1993.

Art. 15/Bis **Misura degli interessi**

(articolo aggiunto con deliberazione Consiglio comunale n.13/2007)

- 1) La misura annua degli interessi è pari all'interesse legale senza alcuna maggiorazione. Gli interessi sono calcolati con decorrenza dal giorno in cui sono diventati esigibili. Interessi della stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

Art. 15/Ter **Attività istruttoria**

(articolo aggiunto con deliberazione Consiglio comunale n.13/2007)

- 1) Il funzionario responsabile, a seguito di specifica richiesta del contribuente può procedere alla compensazione delle somme a debito del medesimo con quelle a credito, ancorchè riferite a tributi o ad annualità diverse.
- 2) Tenuto conto delle attività istruttorie e di accertamento da effettuare per pervenire alla riscossione, anche coattiva del tributo, nonché degli oneri da sostenere per svolgere le suddette attività e nel rispetto del principio dell'economicità dell'azione amministrativa, si dispone l'esonero del versamento qualora l'importo relativo ad un singolo anno di

imposta, non superiore a Euro 12,00 (dodici/00).

- 3) Il limite previsto dal comma precedente non rappresenta una franchigia e deve intendersi riferito all'ammontare complessivo del debito tributario, ancorchè comprensivo di sanzioni ed interessi.
- 4) Laddove l'importo risulti non superiore al predetto limite, l'Ufficio competente è esonerato dal compiere i relativi adempimenti e, pertanto, non procedere alla notificazione di avvisi di accertamenti o alla riscossione coattiva e non dispone rimborsi.
- 5) Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano nell'ipotesi di ravvedimento operoso e nel caso di definizione della sanzione ai sensi, rispettivamente, degli artt. 13, 16 e 17 del D.Lgs. n.472 del 18/12/1997.

Titolo IV

Attività contenziosa e strumenti deflattivi

Art. 16

Contenzioso

- 1) In materia di entrata tributaria, ai fini dello svolgimento delle procedure di contenzioso, ai sensi del D.Lgs. n. 546/92 il Dirigente del Settore Finanziario presso il comune, responsabile della gestione dell' entrata o il Concessionario ex art. 52, comma 5, leti, b) del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, è stabilito ad agire, resistere e rappresentare l'ente in giudizio.
- 2) Ai fini dello svolgimento dell'attività di difesa in giudizio delle proprie ragioni, l'ente può stipulare con uno o più professionisti una convenzione, in via preventiva, per singola entrata o più entrate o anche per singole fattispecie, di particolare rilevanza giuridica ed economica, purché siano rispettati i tariffari minimi di legge e previo provvedimento motivato del Dirigente del Settore Finanziario.

Art. 17

Autotutela

- 1) Il comune con provvedimento del Dirigente del Settore Finanziario al quale compete la gestione delle entrate, può annullare totalmente o parzialmente il provvedimento ritenuto illegittimo nei limiti e con le modalità di cui ai commi seguenti.
- 2) In pendenza di giudizio il Dirigente del Settore Finanziario e il Funzionario, prima di attivarsi per l'annullamento di un provvedimento dovranno procedere all'analisi delle seguenti circostanze:
 - a) grado di probabilità di soccobenza dell'amministrazione, con conseguente condanna dell'ente al rimborso delle spese di giudizio, tenuto conto anche della giurisprudenza consolidata nella materia;
 - b) valore della lite;
 - c) costi amministrativi connessi alla difesa del comune.
- 3) Al fine di favorire la massima collaborazione con i soggetti passivi, qualora il provvedimento sia divenuto definitivo, il funzionario, anche in assenza di istanza di parte, può procedere in tutto o in parte all'annullamento del medesimo nei casi di palese illegittimità dell'atto e in particolare nelle ipotesi di:
 - a) doppia imposizione;
 - b) errore di persona;
 - c) prova di pagamenti regolarmente eseguiti;
 - d) errore di calcolo nella liquidazione dell'imposta;
 - e) sussistenza di requisiti per la fruizioni di regimi agevolativi;
 - f) errore sul presupposto del tributo.

Art. 18

Accertamento con adesione

- 1) Si applicano, per le entrate tributarie, in quanto compatibili, le norme dettate dal D. Lgs. n.218/97 in materia di accertamento con adesione per i tributi erariali, la cui applicazione ai tributi locali è estesa per effetto dell'art. 50 della legge n. 449/97 delle norme in vigore contenute nell'apposito regolamento.

Titolo V

Disposizioni finali

Art. 19

Norme di rinvio

- 1) Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni vigenti di legge.

Art. 20

Entrata in vigore

- 1) Il presente regolamento entra in vigore quando la relativa delibera di approvazione diverrà per legge esecutiva ed avrà efficacia dal 1° gennaio 1999, in forza del disposto del D.L. 28.1.99, n. 8.-